

COMUNE DI PATRICA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 02 DEL 28.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU – CONFERMA PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **ventotto** del mese **marzo** ore **20:50** e seguenti, nella sede dell'ex "Scuola Materna Capoluogo", per ristrutturazione del Palazzo Moretti, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **Straordinaria** convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti.

Fatto formale appello nominale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
FIORDALISIO	LUCIO - SINDACO	x	
GATTI	ANGELO	x	
TRANI	UMBERTO	x	
DE ROCCHIS	TANIA		x
PIGLIACELLI	ROBERTO	x	
SIMONI	IORELLA		x
PALMEGIANI	ENRICO	x	
SAVONE	ANDREA	x	
BALDASSARRE	ANDREA		x
BATTAGLINI	SAMUEL	x	
BUFALINI	GIANLUCA	x	
BELLI	STEFANO		x
FUNARI	ANDREA	x	
Totale		09	04

- Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il **Sig. Roberto Pigliacelli**, Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica SEMENTILLI**.
- La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e ss.mm.ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che l'imposta unica comunale, così come istituita, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 703 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione della IMU;

- ai sensi del comma 707 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) viene esclusa dall'applicazione dell'IMU la fattispecie della abitazione principale ad eccezione di quelle classificate A1, A8, A9;

- ai sensi del comma 708 della legge 147/2013 viene disciplinata l'esenzione IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale definiti dal comma 8 art. 13 che richiama l'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) e ss.mm.e ii;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2016" e le aliquote in essa previste:

	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,4 %	€ 200,00
Immobili categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,86%	
Aree edificabili e tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,76%	

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) che prevede la proroga del blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali, già previsto dalla legge di stabilità 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 che, all'art. 5 comma 11, fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento in oggetto, lasciando la parola ai presenti per gli interventi. Il Sindaco, informa il consesso che le aliquote dei tributi sono rimaste invariate rispetto al precedente esercizio finanziario e richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10 Novembre 2015, recante la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU, in cui i valori sono stati significativamente abbattuti per agevolare i contribuenti, data la difficile congiuntura economica;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli n. 9; Contrari n. //; Astenuti n. //.

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni, le seguenti aliquote e detrazioni già vigenti per l'anno 2016:

	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,4 %	€ 200,00
Immobili categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,86%	
Aree edificabili e tutti gli altri immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie	0,76%	

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'imposta municipale propria (IMU).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

Favorevoli n. 9; Contrari n. //; Astenuti n. //

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.



COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento della adozione dell'atto

Delibera di C.C. n° 02 del 28.03.2017 ore 20.50

Presenti:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU – CONFERMA PER L'ANNO 2017.

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maura Angela Maria

Arch. Frank Ruggiero

Patrica, li 24 MAR. 2017

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maura Angela Maria

Patrica, li 24 MAR. 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Roberto PIGLIACELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 240 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 11 APR. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Patrica, li

10 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Federica Sementilli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

28 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Federica Sementilli